



COMUNE di BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DEL
"GARANTE DELLA PERSONA DIVERSAMENTE
ABILE"**

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante della personale diversamente abile	Pag. 1
Articolo 2 - Nomina	Pag. 1
Articolo 3 - Requisiti	Pag. 1
Articolo 4 - Durata	Pag. 2
Articolo 5 - Funzioni	Pag. 2
Articolo 6 - Obiettivi e finalità	Pag. 2
Articolo 7 - Forme di collaborazioni	Pag. 3
Articolo 8 - Istituzione registro	Pag. 4
Articolo 9 - Privacy	Pag. 4
Articolo 10 - Relazione annuale	Pag. 4
Articolo 11 -Struttura e personale	Pag. 4
Articolo 12 -Forma di tutela	Pag. 4



COMUNE di BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL
"GARANTE DELLA
PERSONA DIVERSAMENTE ABILE"**

Articolo 1
Istituzione del Garante

1. Presso il Comune di Borgetto è istituito il "Garante della Persona Diversamente abile", di seguito "Garante".

Articolo 2
Nomina

1. Ai sensi dell'art. 1 del sopra menzionato Regolamento comunale, il Garante, che opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è nominato dal Sindaco, a seguito di Avviso Pubblico, con proprio provvedimento tra una rosa di nomi proposti dalle Associazioni o altri enti rappresentativi operanti nel territorio del distretto socio sanitario D41 oppure su richiesta del singolo nel territorio comunale, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e/o competenze giuridiche dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula personali; il garante deve essere, in virtù delle politiche di integrazione sociale, preferibilmente scelto tra le persone con disabilità.

Articolo 3
Requisiti

1. E' eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
 - b) dia ampia garanzia di indipendenza,
 - c) non sia membro del Parlamento Regionale, Consiglio provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - d) non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il

Comune di Borgetto da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

- e) è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.
2. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
 3. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli entilocali.
 4. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Articolo 4

Durata

1. L'incarico, che ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. L'incarico è rinnovabile per tre anni a seguito dell'approvazione della relazione prevista dall'art. 11.
2. Il Garante non può essere rimosso dall'incarico salvo insindacabile decisione del Sindaco, sulla base di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere, o per accertata inefficienza.

Articolo 5

Funzioni

1. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla seguente normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitaria e internazionale:
 - ✓ Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
 - ✓ Costituzione della Repubblica art.2, 3, 4, 38;
 - ✓ Legge 5 Febbraio 1992, n.104;

Articolo 6

Obiettivi e finalità

1. Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità e si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.
2. A tal fine il Garante:
 - ✓ interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;

- ✓ interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura;
 - ✓ sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale;
 - ✓ promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - ✓ esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
 - ✓ collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Borgetto;
 - ✓ propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
 - ✓ promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema, nonché con l'Osservatorio Regionale permanente sulle famiglie, istituito con D.A. n.2096 del 10.10.2014, modificato da ultimo con D.A. n.103 del 22.10.2019;
 - ✓ si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.
3. L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di:
- ✓ accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando alle competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;
 - ✓ informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
 - ✓ controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Articolo 7

Forme di collaborazioni

1. Il Garante potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, per specifiche competenze professionali anche tra non residenti nel Comune di Borgetto.

Articolo 8

Istituzione registro

1. Il Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone Diversamente abile residenti nel Comune di Borgetto. Su tale registro saranno annotati tutti i provvedimenti adottati dal Garante della Persona Diversamente abile durante lo svolgimento della sua attività.

Articolo 9

Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.e ii.

Articolo 10

Relazione annuale

1. Annualmente il Garante presenta una relazione che descriva le iniziative intraprese e i risultati raggiunti al Sindaco, all'Assessore Comunale alle Politiche Sociali, alla Commissione preposta e gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di cui si avvale.
2. Il Garante collabora con il Garante nazionale e regionale.

Articolo 11

Struttura e personale

1. La sede del Garante viene istituita presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comuni di Borgetto.
2. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune. Il personale che collaborerà con il Garante sarà scelto dal Garante medesimo, sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità o per comprovata professionalità.

Articolo 12

Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone diversamente abili.
2. Presso la home page del sito istituzionale del Comune dovrà essere inserito uno spazio dedicato con il nominativo del Garante che sarà nominato ed i recapiti telefonici, in modo che possa essere facilmente contattabile. Nello spazio dedicato saranno altresì inserite le iniziative assunte e le relazioni annuali di cui al precedente art. 10, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.L. 196/2003".